



COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 30.9.2020

OGGETTO: Approvazione proposta di transazione con l'Arch. Beninati.

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **trenta** del mese di **settembre** alle ore **17,15** nella sala conferenze del Centro Diurno sito in Piazza Ungheria, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale prot. 5081 del 17.9.2020, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I^a convocazione.

Presiede la seduta la sig.ra Brocato Rosaria nella sua qualità di Presidente.
Dei consiglieri comunali sono presenti n.7 come segue:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	BROCATO Rosaria	x	
2	SERPEGINI Ciro	x	x
3	SANTORO Francesco	x	
4	CIRRITO Nico	x	
5	TEDESCO Antonio		x
6	AGOSTARO Mariacristina	x	
7	LA DUCA Renato	x	
8	MARGIOTTA Stefania		x
9	TORNABENE Giacomo	x	
10	DRAGO Dario	x	

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

In continuazione di seduta

Consiglieri presenti n.7

Si passa a trattare l'argomento avente ad oggetto: "Approvazione proposta di transazione on l'Arch. Beninati"

Il Presidente illustra la proposta presentata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Giuseppa Castiglia, quindi chiede se qualcuno intende prendere la parola

Non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi l'introduzione e gli interventi;

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Giuseppa Castiglia;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, Dott. Luca Mendola, in data 24.8.2020 prot.4620;

. Ritenuto dover provvedere all'approvazione;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n.30/2000;

Effettuata la votazione per alzata di mano – Presenti e votanti n.7

Con voti favorevoli n.6 e n.1 astenuto (Santoro)

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Ing. Giuseppa Castiglia che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



COMUNE DI GRATTERI
(Città Metropolitana di Palermo)
UFFICIO TECNICO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 15 settembre 2020**

Presentata dall'ing. Giuseppa Castiglia – Responsabile dell'U.T.C.

Oggetto: CAUSA COMUNE DI GRATTERI- ARCH. BENINATI.

APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.



LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LL.PP. SERVIZI MANUTENTIVI
(ing. Giuseppa Castiglia)

Allegato alla Deliberazione di C.C.

N. 16 del 30/9/2020

**LA RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA
LL.PP.-SERVIZI MANUTENTIVI-**

Premesso che:

- con "***Ricorso per decreto ingiuntivo***" depositato presso il Tribunale di Termini Imerese in data 26 luglio 2016 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 1**), l'arch. Armando Beninati chiedeva all'adito Tribunale di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Gratteri, in persona del Sindaco *pro tempore*, per il complessivo importo di euro 601.674,75, oltre agli interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo ed alle spese della procedura monitoria;

- il relativo procedimento, a seguito del deposito del suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, veniva iscritto al n. R.G. 2420/2016;

- con ***decreto ingiuntivo n. 974/2016*** pronunciato nelle date del 21-25 ottobre 2016 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 2**), il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice Unico dott.ssa Monica Stocco, ingiungeva al Comune di Gratteri, in persona del Sindaco *pro tempore*, il pagamento in favore dell'arch. Armando Beninati, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione, della complessiva somma di euro 601.654,75, oltre agli interessi nella misura prevista dal D.lgs. 231/2012 dalla scadenza della fattura e fino all'effettivo soddisfo ed alle spese della procedura monitoria, liquidate nella somma di euro 2.573,00 per onorari di avvocato € 936,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie al 15% ed oltre agli oneri fiscali e previdenziali dovuti;

- il ricorso introduttivo ed il suddetto decreto ingiuntivo n. 386/2018 venivano successivamente notificati al Comune di Gratteri, a mezzo posta elettronica certificata, in data 3.11.2016;

- con "***Atto di citazione***" in opposizione a ***decreto ingiuntivo*** notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 12 dicembre 2016 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 3**), il Comune di Gratteri, in persona del Sindaco *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lanza, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Termini Imerese avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 974/2016, chiedendo, in particolare, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Il Tribunale, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, ammetta l'opposizione che propone con quest'atto contro il decreto ingiuntivo n. 974/2016 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 25/10/2016 notificato il successivo giorno 03 novembre 2016 e, accogliendola nel merito.

- a) *revochi il decreto ingiuntivo dichiarando che l'arch. Beninati non ha alcuna ragione di credito verso il Comune in relazione alle prestazioni professionali da lui espletate in base al disciplinare di incarico del 21/12/1985;*

- b) *dichiari che la somma di € 146.278,61 pagata dal Comune a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali effettuate in base al ripetuto disciplinare di incarico costituisce un indebito e per l'effetto condanni l'arch. Beninati alla restituzione della detta somma oltre gli interessi dalla domanda.*

- c) *in via del tutto subordinata liquidi in € 38.000,00 il credito del Professionista.*

- d) *per l'istruttori, con riferimento al motivo subordinato, disponga la consulenza tecnica dianzi specificata.*

Con il favore delle spese.

- il relativo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo veniva iscritto al n. R.G. 3862/2016 ed assegnato al Giudice Unico dott.ssa Sara Marino;

- con "**Comparsa di costituzione e risposta**" del 24 aprile 2017 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 4**), si costituiva nel suddetto procedimento l'arch. Armando Beninati, con il patrocinio dell'avv. Mario Bellavista, formulando, in particolare, le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito

In via preliminare

concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del D.I. 974/2016 oggi opposto, non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;

In via principale

Rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Comune di Gratteri in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa e comunque sfornita di adeguato supporto probatorio e per l'effetto confermare il d.i. n. 974/2016 emesso il 25.10.2016 e qui opposto,

In via subordinata e riconvenzionale

- *Nella denegata ipotesi di accoglimento*
- *e dunque pari all'importo corrispondente ai compensi già percepiti, di cui detto Comune dell'avversa opposizione, accertare e dichiarare la lesione del legittimo affidamento ingenerato dalla A.C. opponente ai danni dell'Arch. Armando Beninati e, conseguentemente,*
- *Condannare il Comune di Gratteri al risarcimento in favore dell'Arch. Armando Beninati di tutti i danni patiti a causa del comportamento della medesima A.C. da quantificarsi in una misura almeno pari ai compensi tutti dovuti per l'attività professionale integralmente svolta dall'Arch. Beninati in favore del Comune di Gratteri e dunque pari all'importo corrispondente ai compensi già percepiti di cui detto Comune in questa sede chiede la ripetizione oltre, naturalmente, alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre spese legali e accessori come per legge, o in quell'altra minore o maggiore somma che Questo Giudice riterrà opportuna a seguito della necessaria istruttoria e di espletanda eventuale c.t.u.;*

In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale

- *Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'avvenuto arricchimento senza titolo del Comune di Gratteri a fronte dell'attività svolta dall'Arch. Armando Beninati, e per l'effetto*
- *Condannare il Comune di Gratteri alla corresponsione in favore dell'Arch. Armando Beninati di un indennizzo almeno pari ai compensi tutti dovuti per l'attività professionale integralmente svolta dall'Arch. Beninati in favore del Comune di Gratteri in questa sede chiede la ripetizione oltre, naturalmente, alla somma dovuta a titolo di compensi per la redazione del progetto esecutivo di completamento della Casa di riposo per anziani, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre spese legali e accessori come per legge, o in quell'altra minore o maggiore somma che Questo Giudice riterrà opportuna a seguito della necessaria istruttoria e di espletanda eventuale c.t.u..*

In ogni caso

- *Condannare il Comune di Gratteri alla refusione in favore dell'Arch. Armando Beninati di tutti i compensi e le spese legali dovute per il procedimento monitorio e per il presente giudizio di opposizione, oltre iva, cpa e spese generali (15%) come per legge.*
- regolarmente costituitosi il contraddittorio all'udienza del 20.09.2017 la causa subiva una serie di rinvii quindi, da ultimo, i procuratori delle parti, stante la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia, chiedevano concordemente la concessione di un rinvio e, all'esito, il Giudice, in accoglimento di detta richiesta congiunta, rinviava il procedimento all'udienza del giorno 15 gennaio 2019, per l'esito delle suddette trattative;

Vista la nota acquisita al prot. gen. di questo Ente n. 3544 del 26.06.2020, allegata alla presente (**doc.5**), con la quale l'Avv. Giuseppe Lanza rappresenta la convenienza della definizione transattiva nei termini di cui allo schema di transazione di che trattasi;

Considerato pertanto opportuno transigere la controversia in oggetto mediante la corresponsione della complessiva ed onnicomprensiva somma di **€ 120.000,00 (euro centoventimila/00)**, comprensiva di tutti gli accessori di legge (e, quindi, anche di i.v.a. e contributo Inarcassa, nonché della ritenuta d'acconto), a saldo dei compensi professionali in favore dell'arch. Armando Beninati per le causali e le attività tutte di cui al ricorso per decreto ingiuntivo nonché alla domanda riconvenzionale formulata con la comparsa di costituzione e risposta richiamate in premessa, nonché delle spese legali per il decreto ingiuntivo e per il giudizio di opposizione con domande riconvenzionali.

Il pagamento della predetta somma complessiva ed onnicomprensiva di **euro 120.000,00** dovrà essere e verrà effettuato dal Comune di Gratteri in quattro *rate* annuali di € 30.000,00.

Rilevato:

- è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad accordi transattivi, con gli stessi limiti che al codice civile (articoli da 1956 a 1976) dispone per i privati;
- che appare conforme all'orientamento della Corte dei Conti transigere la controversia in oggetto al fine di limitare al massimo una probabile condanna a carico dell'Ente;
- che l'accordo transattivo secondo la giurisprudenza contabile non deve attenere a una mera situazione contabile, bensì riguardare una lite giudiziale (già instaurata o probabile), deve inserire diritti patrimoniali disponibili e deve essere contraddistinta da reciproche concessioni;

Considerato che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti, le quali sono pervenute alle seguenti conclusioni:

1. La sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti, deliberazione n. 80/PAR/2017 che :” *Può definirsi consolidato ed accolto pienamente da questa sezione, l'orientamento, secondo il quale le fattispecie di debiti fuori bilancio, analiticamente indicate nell'art. 194, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, devono considerarsi tassative e non suscettibili di estensione ad altre tipologie di spesa.*

2. La sezione regionale di controllo per l'Umbria della Corte dei Conti, parere n. 123/2015/PAR del 24/09/2015, in riferimento al dettato normativo previsto dall'art. 42 co. 2 lett. i) del T.U.E.L. che prevede espressamente una riserva a favore dell'organo consiliare tutte le volte che si deve adottare un qualsiasi atto che comporti l'assunzione, da parte del Comune, di “spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo”, ribadisce un principio già espresso da altre sezioni in base al quale la competenza in materia di transazione può rientrare

nell'ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora oggetto del transigere siano atti di disposizione che implicano valutazioni che esulano dalla mera gestione. Se la transazione incide sul bilancio pluriennale dell'ente non vi è alcun dubbio che la competenza spetta al consiglio comunale indipendentemente dal merito della stessa. Se la transazione non incide sul bilancio pluriennale allora diventa dirimente entrare nel merito della stessa per stabilire a chi spetta la competenza sulla base di quanto sopra detto.

Considerato pertanto che, nella specie, la transazione di cui in oggetto impegna il bilancio per gli esercizi successivi, e che pertanto a prescindere dalla materia del contendere, la competenza per la relativa approvazione ricade in capo al Consiglio Comunale .

Vista la nota acquisita al prot. N. 4620 del 24.08.2020. del con la quale il Revisore dei Conti esprime parere sulla proposta di deliberazione istruita da questo Ufficio;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n 60 del 07.09.2020 di approvazione della proposta di deliberazione istruita da quest'Ufficio e di approvazione dello schema di transazione;

Visti:

- Il c.p.c.;
- il D.Lgs. 267/2000;
- gli atti su richiamati;
- visto il bilancio e il P.E.G.,

PROPONE DI DELIBERARE

1. la premessa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e ne costituisce ampia motivazione ai sensi dell'art.3 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;
2. di approvare lo schema di transazione riportato nell'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di destinare la somma di euro 120.000,00 (centoventimila/00) quale pagamento relativo alla transazione di cui trattasi che trova copertura nel seguente modo:
 - *imputando euro 30.000,00 sull'apposito intervento del bilancio di previsione 2020 al cap.124;*
 - *euro 30.000,00 sull'analogo intervento del bilancio 2021;*
 - *euro 30.000,00 sull'analogo intervento del bilancio 2022.*
4. dare atto che l'ulteriore somma di euro 30.000,00 verrà prevista in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2021/2023;
5. di dare atto che si provvederà all'ulteriore residuale impegno di € 30.000,00 sull'esercizio 2023;
6. di autorizzare ed incaricare il Responsabile di Area Tecnica ad adottare tutti gli atti necessari a dare esecuzione al presente provvedimento;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.nr.267/2000;
8. di dare atto, altresì che i dati inerenti l'atto di transazione, dopo la sottoscrizione delle parti, saranno pubblicati ex art. 23 del D.lgs. n. 33/2013, sul sito istituzionale, del Comune di Gratteri, "Amministrazione trasparente"- sottosezione "provvedimenti"- voce "accordi stipulati dall'Amministrazione.

Parere reso ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 23.12.2000, n. 30 in ordine alla Deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto:

CAUSA COMUNE DI GRATTERI - ARCH. BENINATI. APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.

PARERE TECNICO: Favorevole

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Catena Patrizia Sferazza)



RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

LL.PP. - SERVIZI MANUTENTIVI

(ing. Giuseppa Castiglia)



Gratteri, li 15.09.2020

PARERE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:

Per quanto attiene la regolarità contabile il sottoscritto dott. Antonino Guzzio – Responsabile dell'Area Economico Finanziaria esprime parere:

Il sottoscritto si oppone all'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022

Gratteri, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

(dott. Antonino Guzzio)



IL PRESIDENTE

f.to sig.ra Rosaria Brocato

IL CONSIGLIERE ANZIANO

f.to Rag. Francesco Santoro ,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge).

- CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 L.R. 44/91);

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to D.ssa Catena Patrizia Sferruzza

SCHEMA SCRITTURA PRIVATA DI TRANSAZIONE

Con la presente scrittura privata, redatta su n. 7 pagine e che si compone di n. 7 articoli (oltre alla premessa), da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il **Comune di Gratteri**, partita i.v.a.: 00550180822 in persona del responsabile dell'Area Tecnica, nat _____ (codice fiscale: _____), con sede in Gratteri piazza Monumento n. 4, assistito dall'avv. **Giuseppe Lanza** del foro di Termini Imerese, con studio in Termini Imerese, via Garibaldi n. 33,

da una parte,

E

e l'arch. **Armando Beninati**, nato a Palermo il 3.08.1951 (codice fiscale: BNNRND51M03G273H) ed ivi residente in via Carrol Lewis n. 2/F, assistito dall'avv. **Mario Bellavista** del foro di Palermo, con studio in Palermo, via Valderice n. 1,

dall'altra parte,

PREMESSO CHE

- con "*Ricorso per decreto ingiuntivo*" depositato presso il Tribunale di Termini Imerese in data 26 luglio 2016 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 1**), l'arch. Armando Beninati chiedeva all'adito Tribunale di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti del Comune di Gratteri, in persona del Sindaco *pro tempore*, per il complessivo importo di euro 601.674,75, oltre agli interessi dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo ed alle spese della procedura monitoria;
- il relativo procedimento, a seguito del deposito del suddetto ricorso per decreto ingiuntivo, veniva iscritto al n. R.G. 2420/2016;
- con **decreto ingiuntivo n. 974/2016** pronunciato nelle date del 21-25 ottobre 2016 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 2**), il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice Unico dott.ssa Monica Stocco, ingiungeva al Comune di Gratteri, in persona del Sindaco *pro tempore*, il pagamento in favore dell'arch. Armando Beninati, nel termine di quaranta giorni

dalla notificazione, della complessiva somma di euro 601.654,75, oltre agli interessi nella misura prevista dal D.lgs. 231/2012 dalla scadenza della fattura e fino all'effettivo soddisfo ed alle spese della procedura monitoria, liquidate nella somma di euro 2.573,00 per onorari di avvocato € 936,00 per spese, oltre al rimborso spese forfetarie al 15% ed oltre agli oneri fiscali e previdenziali dovuti;

- il ricorso introduttivo ed il suddetto decreto ingiuntivo n. 386/2018 venivano successivamente notificati al Comune di Gratteri, a mezzo posta elettronica certificata, in data 3.11.2016;

- con "*Atto di citazione*" in opposizione a decreto ingiuntivo notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 12 dicembre 2016 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 3**), il Comune di Gratteri, in persona del *Sindaco pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Lanza, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Termini Imerese avverso il suddetto decreto ingiuntivo n. 974/2016, chiedendo, in particolare, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

"Il Tribunale, respinta ogni diversa domanda ed eccezione, ammetta l'opposizione che propone con quest'atto contro il decreto ingiuntivo n. 974/2016 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 25/10/2016 notificato il successivo giorno 03 novembre 2016 e, accogliendola nel merito.

- a) *revochi il decreto ingiuntivo dichiarando che l'arch. Beninati non ha alcuna ragione di credito verso il Comune in relazione alle prestazioni professionali da lui espletate in base al disciplinare di incarico del 21/12/1985;*

- b) *dichiari che la somma di € 146.278,61 pagata dal Comune a titolo di corrispettivo per prestazioni professionali effettuate in base al ripetuto disciplinare di incarico costituisce un indebito e per l'effetto condanni l'arch. Beninati alla restituzione della detta somma oltre gli interessi dalla domanda.*

- c) *in via del tutto subordinata liquidi in € 38.000,00 il credito del Professionista.*

- d) *per l'istruttoria, con riferimento al motivo subordinato, disponga la consulenza tecnica d'anzì specificata.*

Con il favore delle spese.

- il relativo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo veniva iscritto al n. **R.G. 3862/2016** ed assegnato al Giudice Unico dott.ssa Sara Marino;

- con "*Comparsa di costituzione e risposta*" del 24 aprile 2017 (che si allega alla presente scrittura; **doc. 4**), si costituiva nel suddetto procedimento l'arch. Armando Beninati, con il patrocinio dell'avv. Mario Bellavista, formulando, in particolare, le seguenti conclusioni:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito

In via preliminare

concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del D.I. 974/2016 oggi opposto, non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione;

In via principale

- Rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Comune di Gratteri in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa e comunque sfornita di adeguato supporto probatorio e per l'effetto confermare il d.i. n. 974/2016 emesso il 25.10.2016 e qui opposto,

In via subordinata e riconvenzionale

- Nella denegata ipotesi di accoglimento

- e dunque pari all'importo corrispondente ai compensi già percepiti, di cui detto Comune dell'avversa opposizione, accertare e dichiarare la lesione del legittimo affidamento ingenerato dalla A.C. opponente ai danni dell'Arch. Armando Beninati e, conseguentemente,

- Condannare il Comune di Gratteri al risarcimento in favore dell'Arch. Armando Beninati di tutti i danni patiti a causa del comportamento della medesima A.C. da quantificarsi in una misura almeno pari ai compensi tutti dovuti per l'attività professionale integralmente svolta dall'Arch. Beninati in favore del Comune di Gratteri e dunque pari all'importo corrispondente ai compensi già percepiti di cui detto Comune in questa sede chiede la ripetizione oltre, naturalmente, alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre spese legali e accessori come per legge, o in quell'altra minore o maggiore somma che Questo Giudice riterrà opportuna a seguito della necessaria istruttoria e di espletanda eventuale c.t.u.;

In via ulteriormente subordinata e riconvenzionale

- Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2041 c.c., l'avvenuto arricchimento senza titolo del Comune di Gratteri a fronte dell'attività svolta dall'Arch. Armando Beninati, e per l'effetto

- *Condannare il Comune di Gratteri alla corresponsione in favore dell'Arch. Armando Beninati di un indennizzo almeno pari ai compensi tutti dovuti per l'attività professionale integralmente svolta dall'Arch. Beninati in favore del Comune di Gratteri in questa sede chiede la ripetizione oltre, naturalmente, alla somma dovuta a titolo di compensi per la redazione del progetto esecutivo di completamento della Casa di riposo per anziani, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre spese legali e accessori come per legge, o in quell'altra minore o maggiore somma che Questo Giudice riterrà opportuna a seguito della necessaria istruttoria e di espletanda eventuale c.t.u..*

In ogni caso

- *Condannare il Comune di Gratteri alla refusione in favore dell'Arch. Armando Beninati di tutti i compensi e le spese legali dovute per il procedimento monitorio e per il presente giudizio di opposizione, oltre iva, cpa e spese generali (15%) come per legge.*
- regolarmente costituitosi il contraddittorio all'udienza del 20.09.2017 la causa subiva una serie di rinvii quindi, da ultimo, i procuratori delle parti, stante la pendenza di trattative di bonario componimento della controversia, chiedevano concordemente la concessione di un rinvio e, all'esito, il Giudice, in accoglimento di detta richiesta congiunta, rinviava il procedimento all'udienza del giorno 15 gennaio 2019, per l'esito delle suddette trattative;
- le parti intendono definire in via transattiva la controversia in oggetto, in atto pendente fra le medesime, alle condizioni e nei termini di seguito indicati.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1)

La superiore premessa costituisce parte integrante ed essenziale della presente scrittura.

Art. 2)

Il Comune di Gratteri, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica offre all'arch. Armando Beninati, che accetta, il pagamento della complessiva ed onnicomprensiva somma di € 120.000,00 (euro centoventimila/00), comprensiva di tutti gli accessori di legge (e, quindi, anche di i.v.a. e contributo Inarcassa, nonché della ritenuta d'acconto), a saldo dei

compensi professionali in favore dell'arch. Armando Beninati per le causali e le attività tutte di cui al ricorso per decreto ingiuntivo nonché alla domanda riconvenzionale formulata con la comparsa di costituzione e risposta richiamate in premessa, nonché delle spese legali per il decreto ingiuntivo e per il giudizio di opposizione con domande riconvenzionali.

Il pagamento della predetta somma complessiva ed onnicomprensiva di euro 120.000,00 viene offerto dal Comune di Gratteri ed accettato dall'arch. Armando Beninati a saldo, stralcio e definitiva tacitazione di ogni e qualsivoglia pretesa da quest'ultimo vantata per le causali e le attività tutte indicate nel sopra richiamato ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata in atti.

Art. 3)

Le parti stabiliscono che il pagamento della predetta somma complessiva ed onnicomprensiva di euro 120.000,00 dovrà essere e verrà effettuato dal Comune di Gratteri in quattro "tranche" annuali di € 30.000,00 ciascuna entro e non oltre il termine del degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 a mezzo bonifici bancari da eseguire sul conto corrente intrattenuto dall'arch. Armando Beninati presso l'istituto di credito _____ ed avente il seguente codice iban: _____.

Art. 4)

Le parti stabiliscono e dichiarano espressamente che la presente transazione non ha natura ed effetti novativi, con la conseguenza, pertanto, che, per effetto della sua sottoscrizione, le parti rinunceranno al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo ed alle relative domande ivi formulate mentre qualsiasi effetto giuridico del decreto ingiuntivo e le sua eventuale efficacia esecutiva dovrà ritenersi sospesa, non potendo lo stesso essere in alcun modo azionato dall'Arch. Armando Beninati fintanto che il Comune di Gratteri non provveda al pagamento dell'ultima "tranche di € 30.000,00 (con scadenza al 31.03.2023).

Le parti espressamente prevedono la decadenza dal beneficio del termine nell'ipotesi in cui anche solo una rata dei convenuti pagamenti non venga effettuata dal Comune di Gratteri in favore dell'Arch. Beninati il quale in tale ipotesi potrà pretendere l'intero residua somma dalla quale andrà decurtato quanto eventualmente medio tempore ricevuto.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. 3862/2016 promosso dal Comune di

Gratteri avverso il predetto decreto ingiuntivo n. 974/2016, iscritto al n. R.G. 2420/2016 ed in atto pendente dinanzi al Tribunale di Termini Imerese, verrà in ogni caso abbandonato dalle parti ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., con integrale compensazione tra le parti medesime delle spese e dei compensi di lite.

Art. 5)

Con il pagamento della predetta somma complessiva ed onnicomprensiva di euro 120.000,00 secondo le modalità ed entro il termine indicati al precedente art. 3, l'arch. Armando Beninati non avrà altro a pretendere, a qualsiasi titolo e per qualsivoglia ragione, nei confronti del Comune di Gratteri, per tutte le causali e le attività di cui al ricorso monitorio richiamato in premessa ed al conseguente decreto ingiuntivo n. 974/2016, con la conseguente e definitiva rinuncia del medesimo arch. Beninati a qualsiasi ulteriore pretesa e/o ragione e/o azione in qualsivoglia sede.

Art. 6)

Nell'ipotesi di omesso pagamento anche di una sola rata della predetta somma complessiva ed onnicomprensiva di euro 120.000,00 secondo le modalità ed entro il termine indicati al precedente art. 3, l'arch. Armando Beninati avrà diritto ad agire nei confronti del Comune di Gratteri per il maggiore importo portato dal decreto ingiuntivo 974/2016 di € 601.654,75, portando a deconto quanto eventualmente medio tempore percepito in virtù della presente transazione, avrà tuttavia l'onere di costituire in mora il Comune di Gratteri nei confronti del quale il decreto ingiuntivo n. 386/2018 non potrà essere messo in esecuzione se non decorsi 120 giorni dalla costituzione in mora.

Art. 7)

La presente scrittura viene sottoscritta anche dai procuratori delle parti per espressa rinuncia al vincolo della solidarietà di cui all'art. 13 della legge professionale forense.

Gratteri/Palermo,

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Avv. Giuseppe Lanza

Arch. Armando Beninati

Avv. Mario Bellavista

doc. 2)



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in funzione di Giudice Unico di primo grado, in persona del Giudice dr.ssa Monica Stocco ha pronunciato il seguente

DECRETO INGIUNTIVO

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da: **BENINATI ARMANDO** (C.F. BNNRND51M03G273H),

, a mezzo dell'avv. BELLAVISTA MARIO e dell'avv.;

letti gli atti del proc. civ. iscritto al n. 2420 dell'anno 2016 del Ruolo Generale;

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile; ritenuto che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss. c.p.c. per l'accoglimento del ricorso;

ritenuto che non ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione *ex art. 642 c.p.c.*;

INGIUNGE A

COMUNE DI GRATTERI (C.F. 00550180822),

di pagare in favore di **BENINATI ARMANDO** (C.F. BNNRND51M03G273H),

per le causali specificate nel ricorso, **entro quaranta giorni** dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di € 601654,75 ;
2. gli interessi
 - o nella misura prevista dal D.Lg. 231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo pagamento;
3. le spese della presente procedura di ingiunzione, liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella seguente misura: € 2573,00 per onorari di avvocato ed € 936,00 per spese, oltre oneri fiscali e contributivi nella misura legalmente dovuta e spese generali al 15%.

AVVERTE

il predetto debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata;

Termini Imerese, 21 ottobre 2016

Il Giudice
Monica Stocco

Data: 12/12/2016 10:04:02

Tribunale di Termini Imerese

Atto di citazione

Il Comune di Gratteri (p. i. 00550180822) nella persona del suo Sindaco in carica, ing. Giacomo Ilardo, autorizzato a proporre la presente opposizione con deliberazione della Giunta Municipale n.39 del 10 novembre 2016, elettivamente domiciliato in Termini Imerese alla via Garibaldi, 33 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Lanza (LNZ GPP 39T26 E149K - fax0918190364p.e.c.giuseppe.lanza@cert.avvocatit~~ermini.it~~) che lo rappresenta e difende per mandato qui in calce,

c i t a

l'arch. Armando Beninati, elettivamente domiciliato in Palermo alla via Valderice, 1 presso lo studio dell'Avv. Mario Bellavista,

a comparire

dinanzi al Giudice Istruttore del Tribunale civile di Termini Imerese che sarà designato ai sensi dell'art. 168 bis Cod. Proc. civ.

nell'udienza che questi terrà il giorno 15 maggio 2017 dalle ore 9,30 in poi nel luogo delle sue ordinarie sedute sito nei locali del Tribunale al Palazzo di Giustizia in Termini Imerese - piazzetta Di Blasi - e lo invita a costituirsi in giudizio nelle forme di rito nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata sopra, avvertendolo che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze e le preclusioni di cui agli artt. 38 e 167 Cod. Proc. civ. e che in caso di mancata costituzione si procederà nella sua contumacia: ciò per ivi sentire accogliere l'opposizione che propone con quest'atto contro il decreto ingiuntivo n. 974/2016 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 25/10/2016 notificato il successivo giorno 03 novembre 2016, per la cui intelligenza premette

in fatto

L'arch. Beninati, con ricorso del 26/07/2016 diretto al Tribunale di Termini Imerese, ha riferito di avere espletato prestazioni professionali per il Comune di Gratteri secondo

finanziamento dell'opera progettata, dato che la norma testé ripetuta è categorica nel richiedere che l'ammontare della spesa sia indicato espressamente e che siano indicati pure i mezzi finanziari per farvi fronte.

Per completare il discorso è utile osservare che la regola dettata dalla norma ricordata, per quanto riguarda la omessa indicazione della spesa, non ha subito attenuazioni ad opera della legislazione successiva, la quale, bensì, ha ribadito il divieto di effettuare spese in assenza di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio di previsione: divieto che, peraltro, si applica anche se la spesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico ed in presenza di una clausola di copertura finanziaria in base alla quale il professionista subordina il pagamento del compenso alla concessione di un finanziamento pubblico.

II)- Per tutte le prestazioni effettuate fino al 2010, l'arch. Beninati ha già ricevuto

dal Comune di Gratteri vari e cospicui pagamenti, gli ultimi dei quali per un importo complessivo di € 146.278,61. In conseguenza della eccepita nullità del contratto d'opera intellettuale, detti pagamenti costituiscono un indebito oggettivo e pertanto il Comune ha il diritto di ripetere le somme relative. Specificamente la ripetizione riguarda le seguenti somme: € 14.695,25 pagata il 12/12/2008 - € 6.630,07 pagata il 29/01/2008 ed € 124.953,29 pagata il 03/09/2007.

III)- In via del tutto subordinata, per non trascurare nulla, deve evidenziarsi anche che il credito del Professionista (ammesso, ovviamente per *inconcessum*, che esista) per le prestazioni di che trattasi è di gran lunga inferiore di quello da questi indicato.

III 1)- Sotto questo profilo merita di essere sottolineato che nel citato disciplinare le parti precisarono che:

a)- *<Il progetto di cui al presente incarico ed il suo ammontare non dovrà superare la somma*

di lire 950.000.000 compresi gli oneri e le spese tecniche ...> (art. 2)

b)- l'incarico aveva ad oggetto la redazione del progetto di massima e di quello esecutivo (art.3),

c)- il progettista era obbligato < ... ad introdurre nel progetto in qualsiasi fase del suo iter le modifiche che si rendessero necessarie per la definitiva approvazione del progetto da parte degli Uffici ed Enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi> (art. 4).

Dal disciplinare si ricava dunque un dato assolutamente inoppugnabile e cioè che la prestazione dovuta dall'arch. Beninati aveva carattere unitario ancorché articolata in due livelli di progettazione: progetto di massima e progetto esecutivo. Coerentemente, il compenso relativo aveva anch'esso carattere unitario, ossia si riferiva alla intera prestazione.

Ignorando il disciplinare, anzi contravvenendovi, il Professionista ha scomposto

Le obiezioni ed i rilievi fatti sopra impongono evidentemente, in riferimento a questo subordinato motivo di opposizione, che venga disposta consulenza tecnica per accertare, sulla base degli elaborati progettuali e del disciplinare di incarico, le attività professionali svolte dall'arch. Beninati ed i compensi corrispondenti, senza trascurare, a tal fine, la presenza di carenze progettuali che hanno determinato la necessità di introdurre una variante in corso d'opera (costruzione di una paratia a ridosso dell'edificio a margine della strada provinciale Gratteri - Gibilmanna) con conseguente sensibile lievitazione del costo dei lavori.

::=:::=::

Per gli anzidetti motivi il Comune di Gratteri, chiede che

il Tribunale

respinta ogni diversa domanda ed eccezione, ammetta l'opposizione che propone con quest'atto contro il decreto ingiuntivo n. 974/2016 emesso

Avv. Giuseppe Lanza

Valore della controversia: € 601.654,75

oloe - h)

STUDIO LEGALE BELLAVISTA

VIA VALDERICE, 1 - 90144 PALERMO

TEL. e FAX 091- 9820128

e-mail mario.bellavista@fastwebnet.it

pec m.bellavista@pecavvpa.it

AVV. MARIO BELLAVISTA

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

G.U. Dr.ssa Sara Marino - R.G. n. 3862/2016

Comparsa di costituzione e risposta

Nell'interesse dell'Arch. Armando Beninati nato a Palermo, il 03.08.1951, residente in Palermo, via Carrol Lewis, n. 2/F, con studio professionale in via Francesco Cilea, n. 91, C.F. BNNRND51M03G273H, P.IVA 02518970823, elettivamente domiciliato per il presente giudizio presso e nello studio dell'Avv. Mario Bellavista, C.F. BLLMRA63S17G273E, sito in Palermo nella via Valderice n. 1, che lo rappresenta e difende giusta procura redatta ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. in separato foglio materialmente congiunto in calce al ricorso per decreto ingiuntivo R.G. n. 2420/2016 depositato il 26.07.2016, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata m.bellavista@pecavvpa.it e/o al numero di fax 091.9820128

Premesso

- Che, con ricorso per ingiunzione depositato in data 26.07.2016, l'Arch. Armando Beninati chiedeva che l'intestato Tribunale di Termini Imerese ingiungesse al Comune di Gratteri il pagamento della complessiva somma di Euro **601.654,75**, dovuti a titolo di compensi professionale maturati e non corrisposti, oltre quanto altro dovuto per legge, maggiorata degli interessi maturati dalla data della domanda al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre alle spese e ai compensi professionali per il presente procedimento, nonché I.V.A. e C.P.A. e successive occorrente.

Firma: Dr. B. I. ALBERTA MARINO, Tribunale di Termini Imerese, n. 3862/2016, data 26.07.2016, ore 14.30

- Che, pertanto, in data 25.10.2016, il Tribunale di Termini Imerese, accolto il ricorso, emetteva il corrispondente D.I. n. 974/2016, il quale veniva successivamente notificato al debitore in data 3.11.2016.
 - Che, con atto di citazione notificato il 12.12.2016, il Comune di Gratteri proponeva formale opposizione chiedendo, in via principale, la revoca integrale di detto decreto ingiuntivo; in via riconvenzionale, la condanna dell'Arch. Armando Beninati alla restituzione della somma complessiva di Euro 146.278,61, oltre interessi dalla domanda, asseritamente percepita indebitamente dallo stesso; e, in via del tutto subordinata, il riconoscimento in favore del medesimo professionista della dovutezza della limitata somma di Euro 38.000,00.
 - Che, in particolare, il Comune di Gratteri fondava la propria opposizione, in primo luogo, sull'asserita e qui contestata nullità della delibera della Giunta Comunale n. 344/1985 dalla quale erano derivati i successivi incarichi conferiti all'Arch. Armando Beninati, da cui faceva discendere non solo la nullità dei consequenziali contratti d'opera stipulati con lo stesso, con conseguente ritenuta insussistenza del credito vantato dallo stesso professionista ed oggetto del provvedimento monitorio opposto; ma altresì l'asserita sussistenza in capo all'Amministrazione medesima di un diritto alla ripetizione di quanto, secondo la prospettazione attorea, già percepito dall'Arch. Beninati a titolo di compensi per l'attività professionale svolta dall'anno 2007 ad oggi.
- Che, presone atto, con la presente comparsa di costituzione e risposta si costituisce nell'istaurato giudizio di opposizione l'Arch. Armando Beninati contestando integralmente il contenuto dell'atto introduttivo e chiedendo, previa concessione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto delle domande ed eccezioni tutte formulate da parte attrice in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto e peraltro del tutto sfornite di prova, e a tal fine, espone:

In fatto

Preme preliminarmente darsi atto dello svolgimento delle vicende che qui ci occupano, caratterizzate, come si avrà modo di evidenziare, dalla assunzione a partire dall'anno 1985 da parte dell'Arch. Armando Beninati di una serie di incarichi di progettazione e direzione lavori per la realizzazione di una "Casa di riposo per anziani in Gratteri", conferiti dal Comune di Gratteri in virtù ed esecuzione della propria delibera della Giunta Comunale n. 344/1985, di cui solo oggi, a distanza di oltre 30 anni (*sic!*) la medesima A.C. eccepisce la nullità, al solo fine di legittimare il mancato pagamento dei compensi ancora dovuti al professionista, chiedendo addirittura a quest'ultimo la ripetizione di somme dallo stesso legittimamente percepite a titolo di compensi per l'attività professionale svolta.

Non può infatti non rilevarsi come per effetto e grazie alle prestazioni dell'Arch. Beninati, il Comune di Gratteri non solo abbia realizzato nella sua interezza l'opera deliberata nel lontano 1985, ma abbia avuto accesso a numerosi finanziamenti pubblici stanziati nel tempo che hanno reso possibile la copertura dell'intera spesa necessaria, senza che le stesse in alcun modo abbiano gravato sulle proprie Casse comunali.

È infatti indubbia, al di là della rilevata invalidità della delibera de quo, che in ogni caso si contesta, la circostanza che, l'attività professionale svolta dall'Arch. Beninati confidando nella legittimità degli incarichi ricevuti, lungi dal determinare un pregiudizio all'amministrazione comunale, ha viceversa determinato grandi vantaggi economici e non per l'Amministrazione e un indubbio arricchimento della stessa.

Per tali ragioni, dunque, al fine di fornire all'odierno Giudicante un più corretto inquadramento dell'intera vicenda, non può prescindere dalla disamina dei passaggi essenziali che hanno caratterizzato i rapporti tra il Comune di Gratteri e l'Arch. Armando Beninati per cui oggi è causa.

Infatti, con Deliberazione esecutiva della Giunta Comunale n. 344 del 21.12.1985 il Comune di Gratteri deliberava il conferimento all'Arch. Armando Beninati

dell'incarico per la progettazione esecutiva, direzione assistenza, misura, contabilità di una casa di riposo per anziani all'interno del territorio comunale.

Detto incarico veniva condensato nel disciplinare, già allegato al fascicolo del monitoraggio (doc. 1), che, unitamente alla relativa dichiarazione di accettazione dello stesso, veniva regolarmente sottoscritto per accettazione dal professionista così incaricato.

In ottemperanza all'incarico ricevuto, pertanto, l'Arch. Beninati depositava il proprio **progetto generale esecutivo dell'intera opera**, grazie al quale, esattamente come previsto dalla Delibera *de quo*, il Comune di Gratteri partecipava a ben due bandi di finanziamento stanziato dalla Regione Siciliana – Ass. Enti Locali che riusciva puntualmente ad ottenere.

In particolare, ai fini della realizzazione dell'opera deliberata, grazie al progetto predisposto dall'odierno convenuto, il Comune di Gratteri a partire dall'anno 1989 riusciva ad ottenere l'erogazione in suo favore della somma complessiva pari a Lire 1.130.000.000, di cui Lire 1.155.000.000 giusta D.A. n. 168/A del 10.11.1989 e Lire 165.000.000, giusta D.A. n. 1 del 3.04.1991.

In considerazione di tali finanziamenti, l'Amministrazione comunale chiedeva pertanto all'Arch. Armando Beninati di redigere **uno stralcio dell'opera** stessa, al fine di consentire intanto la realizzazione di una parte dell'opera inizialmente deliberata, prestazione anche questa che veniva prontamente eseguita dal professionista.

Solo a seguito del conseguimento di detti finanziamenti, in ottemperanza agli accordi contrattuali, l'Arch. Beninati redigeva la propria parcella del 22.10.1990, la quale veniva approvata dall'Ordine professionale di appartenenza in data 25.10.1990 ed infine pagata dal Comune di Gratteri.

Successivamente, con comunicazione prot. n. 268 del 16.01.1995, l'allora **Sindaco del Comune di Gratteri, Angelo Aliquò, trasmetteva all'odierno convenuto opposto una relazione geologico-tecnica redatta dal Geologo Dr. Antonino Fundarò con**

Fascicolo n. 0011 ALIQUÒ ARMANDO Beninati P. n. 168/A del 10.11.1989 e n. 1 del 3.04.1991

riferimento all'area interessata dai lavori di realizzazione dell'opera, invitando l'Arch. Armando Beninati a *“provvedere, nel più breve tempo possibile, all'aggiornamento e adeguamento del progetto alla normativa prevista dalla Legge Regionale n. 10/1993, onde procedere all'appalto dei lavori medesimi”*.

Anche detto nuovo incarico veniva dunque pienamente eseguito e portato a termine dall'Arch. Beninati, il quale pertanto richiedeva i propri compensi per l'attività espletata emettendo in data 14.07.1997 la relativa parcella che veniva asseverata del parere di congruità dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo in pari data, nonché la fattura, il cui pagamento, tuttavia, avveniva solo nel 2003 a seguito dell'esperimento di un procedimento arbitrale e l'emissione del richiesto parere da parte dell'Ass. Reg. EE. LL. che invitava l'Amministrazione suddetta ad attenersi all'allora vigenti disposizioni di legge, obbligando la medesima Amministrazione al pagamento delle spettanze in questione.

Stante quanto sopra, il Comune di Gratteri decideva di pagare spontaneamente quanto dovuto.

Nel frattempo, l'opera deliberata nel 1985 veniva, benché parzialmente, realizzata.

Con successiva **Delibera della Giunta Comunale n. 2 del giorno 8.01.2009** il Comune di Gratteri deliberava la realizzazione dei lavori di completamento della Casa di Riposo già oggetto della Delibera n. 344 del 21.12.1985, dando atto del fatto che ai fini della copertura della relativa spesa si sarebbe proceduto a cofinanziamento pubblico.

Con successiva delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2009 veniva approvata la Convenzione per la definizione dei ruoli e delle funzioni dei soggetti aderenti al progetto “Città a Rete Madonia policentrica e diffusa”, con la quale si dava atto che la realizzazione dell'opera sarebbe avvenuta mediante finanziamento europeo.

Firma: Dr. DE I ANTONI MARIA P. ...

In applicazione di **dette delibere**, dunque, l'Arch. Beninati era destinatario di un **nuovo** incarico di progettazione dei lavori di completamento della Casa di Riposo già oggetto della precedente Delibera n. 344/1985.

La scelta del soggetto cui affidare la redazione di detto **nuovo progetto** ricadeva appunto sull'Arch. Armando Beninati proprio perché soggetto precedentemente incaricato della progettazione e realizzazione dell'opera in forza di detta precedente delibera e del relativo disciplinare.

Peraltro, contattato dal **Sindaco pro tempore, Avv. Giuseppe Muffoletto**, del Comune di Gratteri, questi gli prospettava che il termine per accedere al nuovo finanziamento europeo aveva termine assai ravvicinato, motivo per cui era necessario che il medesimo professionista manifestasse la propria disponibilità **alla redazione del relativo progetto di completamento in tempi brevi, subordinando ovviamente il pagamento dei compensi professionali all'effettivo conseguimento del finanziamento.**

Anche in questo caso, l'Arch. Beninati accettava l'incarico e, nel rispetto del termine di scadenza, in data 14.04.2009 depositava il progetto di completamento richiesto presso i competenti Uffici tecnici ai fini della validazione ed approvazione.

Preme precisarsi come detto progetto di completamento si presentava, come è ovvio, del tutto nuovo rispetto all'originario progetto generale redatto nel 1985, non più utilizzabile stante non solo lo stralcio dell'opera già effettuato nel 1989, ma, soprattutto, per effetto delle numerosissime novità legislative intervenute *medio tempore* in materia di opere pubbliche e più in particolare in materia di cementi armati, impianti nonché in materia di sicurezza nei cantieri.

È infatti ovvio che il notevole lasso di tempo intercorso tra la redazione del primo progetto generale e quello di completamento aveva determinato la necessità di effettuare, non un adeguamento, come già in precedenza accaduto, ma di redigere **un progetto del tutto nuovo e corredato di tutte le caratteristiche, i pareri e i documenti previsti**

di rinunciare comunque ed in ogni caso, in favore dell'Amministrazione odierna debitrice, ai propri compensi, **decideva di accettare.**

Orbene, successivamente, con nota raccomandata prot. n. 8701/2013 datata 09.12.2013 (v. doc. 7 fascicolo del monitorio), pervenuta il 23.12.2013, l'Ufficio tecnico del Comune di Gratteri, in persona del RUP Geom. Cicero comunicava all'Arch. Beninati che il progetto di completamento **era stato ammesso al finanziamento da parte dell'Assessorato regionale alle Infrastrutture e della Mobilità per l'intero importo di euro 3.203.499,78.**

Tuttavia, in ragione di ulteriori evidenziate modifiche normative, la medesima **Amministrazione richiedeva al professionista la propria disponibilità ad effettuare una serie di modifiche e di aggiornamenti sul progetto in questione in ordine ai prezzi e sulla base del prezzario regionale relativo all'anno 2013, al Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione, previo conferimento di incarico concordato e al quadro economico del progetto esecutivo, assegnando allo stesso il termine di giorni dieci dal ricevimento della suddetta comunicazione.**

Anche detta richiesta veniva assentita dall'Arch. Beninati, il quale, con raccomandata n. 147864393039 del 27.12.2013, indirizzata all'Ufficio tecnico del Comune di Gratteri, comunicava la propria disponibilità ad assumere l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e ad apportare le modifiche richieste manifestando nel contempo la volontà di vedere riconosciute e retribuite le attività inerenti come da tariffa professionale (v. doc. 8 fascicolo del monitorio).

Detta comunicazione tuttavia rimaneva priva di riscontro da parte del Comune di Gratteri, che peraltro non dava seguito neanche alla propria richiesta, esimendosi da qualsivoglia ulteriore comunicazione in ordine alle modifiche richieste.

Solo in data successiva, **l'Arch. Beninati apprendeva che, invero, dette modifiche venivano effettuate autonomamente dal Comune di Gratteri, il quale si avvaleva di**

propri dipendenti tecnici, che indi intervenivano ed utilizzavano il progetto di completamento redatto dall'Arch. Beninati, provvedendo alla realizzazione dell'opera (sic!).

In effetti, formalizzatosi l'accesso al finanziamento *de quo*, con D.D.G. n. 1307/2014, per un importo complessivo di euro 3.203.500,00, veniva disposto che tutte le spese relative al progetto e non ammesse a rendicontazione nell'ambito del programma operativo cofinanziato dall'Unione Europea sarebbero state poste a carico del Comune di Gratteri (v. doc. 9 fascicolo del monitorio).

Evidentemente, fu questo il motivo per cui il Comune di Gratteri, si ribadisce, senza alcuna ulteriore comunicazione all'odierno convenuto, decideva di costituire l'Ufficio di direzione lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo amministrativo e tecnico, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, affidando l'incarico a progettisti interni all'Amministrazione Comunale, giusta determinazione del R.U.P. n. 029 del 17.04.2014, ed in tal modo ponendo in essere di fatto una interruzione dell'incarico già conferito all'Arch. Beninati in virtù ed esecuzione del disciplinare 21.12.1985.

Alla luce di tali circostanze, pertanto, in applicazione dell'art. 18 dalla L. n. 143 del 2 marzo 1949, che disciplina le norme in materia di "Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti", l'Arch. Armando Beninati redigeva, la parcella professionale per cui oggi è causa relativa alle proprie competenze professionali di progettazione esecutiva del "Completamento di una casa di riposo per anziani in Gratteri" approvata dall'Ordine degli Architetti di Palermo in data 12.05.2015 con parere di congruità prot. uscita n. 6247 del 22.05.2015 (v. doc. 10 fascicolo del monitorio), che in data 13.04.2015 trasmetteva a mezzo pec al Comune di Gratteri unitamente alla relativa fattura elettronica richiedendone il pagamento (v. doc.11 fascicolo monitorio).

Stante il mancato pagamento spontaneo di dette competenze, nonostante i numerosi solleciti effettuati, pertanto, l'Arch. Beninati era costretto, come è ovvio, ad adire

prive di pregio tutte le eccezioni e difese ex adverso svolte, in quanto affette da macroscopici vizi logici e giuridici.

In diritto

1. Sull'eccezione di nullità della Delibera della Giunta Comunale del Comune di Gratteri n. 344/1985 e di nullità "derivata" dell'incarico conferito.

Del tutto priva di fondamento appare in primo luogo l'eccezione di nullità ex adverso formulata, al solo scopo di tentare di vanificare tutta l'attività svolta dall'Arch. Beninati nell'arco di oltre 20 anni in favore del Comune di Gratteri.

Sotto un primo aspetto, deve rilevarsi come, ad una attenta analisi debba escludersi in radice che la delibera n. 344/1985 sia nulla per violazione dell'art. 282 e ss. del R.D. n. 383/1934, dovendosi ritenere come invero detto atto amministrativo consenta perfettamente di individuare sia l'ammontare dei compensi dovuti al professionista, stante il chiaro riferimento alle vigenti tariffe professionali, sia la copertura finanziaria demandata ai successivi finanziamenti pubblici di fatto conseguiti dall'amministrazione comunale grazie alla presentazione dei progetti redatti dal professionista incaricato.

Ed invero deve ritenersi che il riferimento anche generico ai finanziamenti da utilizzarsi a copertura si sia concretizzato e specificato con l'effettiva partecipazione del Comune di Gratteri a specifici bandi con erogazione in suo favore di specifici finanziamenti, tutti finalizzati e di fatto utilizzati alla realizzazione dell'opera di cui alla delibera de quo.

Sotto un secondo aspetto, anche ove si ritenesse fondata, cosa che non è, l'eccezione di nullità avversa, non può non evidenziarsi come l'indubbio decorso del tempo renda in ogni caso inaccoglibile detta eccezione, palesandone l'eminente mala fede sottesa alla stessa.

Preme innanzi tutto evidenziarsi che la delibera n. 344/1985, non risulta essere stata mai impugnata fin ora dal Comune di Gratteri, né fatta oggetto di annullamento in autotutela o ritiro, ed anzi fu eseguita e confermata dall'Amministrazione Comunale de quo,

Finale Di Di I Al Nota 344/1985 Comune Di Gratteri N. 344/1985

raggiunto dalla delibera sia stato proprio quello della copertura dell'intera opera attraverso finanziamenti pubblici e la realizzazione della stessa (Cons. Stat. N. 5276/2012; Cons. Stato 7300 n. 7300/2010).

Detta prova, infatti, secondo la Giurisprudenza più recente è infatti essenziale ai fini dell'ammissibilità stessa dell'eccezione di nullità degli atti amministrativi.

D'altro canto, non può non rilevarsi come l'utilizzo dei progetti a firma dell'Arch. Beninati ai fini della partecipazione ai numerosi bandi pubblici da parte del Comune di Gratteri, l'ottenimento dei relativi finanziamenti, l'approvazione e validazione dei progetti ai fini dell'esecutività degli stessi, la realizzazione compiuta dell'opera ed il pagamento delle relative parcelle siano stati tutti atti e comportamenti amministrativi idonei a confermare la volontà della amministrazione comunale e a sanare ogni vizio di forma o di sostanza eventualmente presente nella delibera.

Chiara è infatti la ratio della norma di cui all'art. 284 RD 383/1934 richiamata da parte avversa, ovverosia quella di ridurre il deficit degli Enti Locali, che in alcun modo è stata contraddetta o violata nel caso di specie dall'attività posta in essere, stante il concreto ottenimento dei finanziamenti necessari per la realizzazione dell'opera e l'avvenuto pagamento di tutti i compensi fin qui percepiti dall'Arch. Beninati solo a seguito del conseguimento dei finanziamenti.

La dovutezza delle competenze richieste e fin ora corrisposte, nonché, come si dirà di quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto, trova il suo fondamento proprio in quanto sopra esposto, ovverosia nel fatto che, anche in relazione al progetto di completamento il Comune di Gratteri risulta avere ottenuto il relativo finanziamento, salvo poi interrompere senza alcun preavviso o comunicazione ogni rapporto con il professionista ed affidare il completamento dell'opera a soggetti interni all'A.C. e avvalersi comunque del progetto redatto dall'Arch. Beninati.

Firmato Da: D.F. I ALIOTA MARCO Emesso Da: ANI IS ARFO C 4 N. C. A. 3 C. F. I. M. ANNO 2007-08-04 14:00:00

Sotto un terzo aspetto, fermo quanto sopra, anche ove si ritenesse accoglibile l'avversa tesi della nullità della delibera de quo, in alcun modo ciò potrebbe incidere sull'obbligazione contratta *iure privatorum* nei confronti dell'odierno convenuto, ritenendola anch'essa invalida e addirittura chiedendo la ripetizione di quanto a suo tempo corrisposto in relazione all'attività prestata.

Non può non rilevarsi come, invero, lungi dal potersi ritenere applicabili al caso de quo gli arresti giurisprudenziali richiamati da parte avversa in quanto successivi (anche di 20 anni!) rispetto all'epoca dell'emissione della delibera de quo e della formalizzazione dell'incarico nei confronti dell'Arch. Beninati, la giurisprudenza prevalente formatasi negli anni immediatamente precedenti e successivi ai fatti per cui oggi è causa, ritenesse che **il rapporto obbligatorio istauratosi in virtù di delibere eventualmente affette da vizi di invalidità fosse del tutto immune agli eventuali profili di invalidità dell'atto amministrativo presupposto.**

Più precisamente, la Suprema Corte in più occasioni ebbe modo di evidenziare come *“qualora un ente locale, esercitando una facoltà conferitagli dalla legge (art. 285, 2° comma, R.D. n. 383 del 1934), si avvalga di un progetto di opera pubblica di un professionista privato, l'atto di affidamento del relativo incarico, come gli atti che vengano successivamente ad interferire sul rapporto, configurano espressione non di poteri pubblicistici ma di autonomia negoziale privatistica. Ciò comporta che il diritto del professionista al compenso, insorto quando la deliberazione comunale di conferimento dell'incarico si sia tradotta nella costituzione del rapporto di prestazione d'opera professionale, resta insensibile ad eventuali vizi di detta deliberazione, rilevanti solo nell'ambito interno dell'organizzazione dell'ente territoriale, quale quello derivante dall'inosservanza dell'obbligo di indicare l'ammontare della spesa e dei mezzi per farvi fronte”* (Cass. SS.UU. n. 5833/1984; Cass. n. 4039/1990; Cass. 9115/95; Cass. 4929/1998; Cass. n. 2235/1998; Cass. n.2139/2003).

Appare infatti evidente come né il disciplinare redatto nel 1985 sulla base di norme e criteri vigenti né il progetto generale redatto a quell'epoca, avrebbero potuto essere utilizzati ben 24 anni dopo (*sic!*).

Come evidenziato in fatto, invero, la frammentazione della progettazione non fu arbitrariamente decisa ed effettuata dall'Arch. Beninati, ma richiesta dal Comune di Gratteri in funzione dei finanziamenti pubblici che nel corso degli anni venivano stanziati e ai fini della concreta partecipazione della medesima A.C..

Fu infatti il Comune di Gratteri a richiedere già nel 1989 un primo stralcio dell'opera, così come fu il Comune di Gratteri a richiedere, con comunicazione prot. n. 268 del 16.01.1995, all'Arch. Armando Beninati di "*provvedere, nel più breve tempo possibile, all'aggiornamento e adeguamento del progetto alla normativa prevista dalla Legge Regionale n. 10/1993, onde procedere all'appalto dei lavori medesimi*".

E, si badi bene, già a quella data l'opera del professionista era stata completata, con l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione Comunale, e dunque "l'aggiornamento e l'adeguamento del progetto" era già di per sé un nuovo incarico.

Con riferimento specifico al progetto esecutivo di completamento per cui oggi è causa, parimenti fu sempre il Comune di Gratteri ha deliberare un **nuovo incarico per la redazione di un nuovo progetto esecutivo con proprie delibere approvate e rese esecutive nel 2009 ed infine ad approvarlo con proprio provvedimento di validazione del 15.04.2009, salvo poi richiedere al medesimo professionista, sempre in funzione dell'ottenimento di ulteriori finanziamenti la redazione di due nuovi stralci.**

Invero, non può sottacersi come fu la stessa A.C. a rilevare la necessità che fosse redatto ex novo il suddetto progetto di completamento, stante peraltro l'introduzione nell'ordinamento di nuove norme amministrative, di sicurezza e tecniche che avevano

reso di fatto inutilizzabile il progetto generale redatto nel 1985 secondo il relativo disciplinare di incarico.

È infatti evidente come già l'indicazione del tetto massimo di spesa nel 2009 fosse divenuto del tutto anacronistico così come gli ulteriori criteri tecnici ivi previsti.

Ed in effetti non v'è dubbio della correttezza dell'operato del professionista qui convenuto, il quale, come già in passato, redisse il proprio nuovo progetto di completamento in conformità alle norme vigenti, tanto da ottenere, non solo la piena e incondizionata validazione dello stesso da parte dell'A.C. committente, ma altresì la piena ammissione del proprio progetto all'ingente finanziamento di fatto ottenuto dal Comune di Gratteri.

Benchè, infatti, l'odierno opponente oggi contesti la correttezza del progetto e l'entità dei compensi richiesti, non sfuggirà all'odierno Giudicante come la validazione dello stesso da parte del Comune di Gratteri, costituisce e deve essere letta come una sostanziale ratifica dell'operato del professionista convenuto.

È evidente dunque che unica ragione sottesa alla presente iniziativa giudiziaria sia quella di eludere gli accordi intercorsi con l'Arch. Beninati e, pur avendo beneficiato e beneficiando a tutt'oggi dei risultati conseguiti grazie all'operato di questi, sottrarsi all'adempimento del proprio obbligo di corresponsione dei relativi compensi in spregio ad ogni più elementare regola di correttezza e buona fede contrattuale.

Alla luce di quanto sopra, del tutto privè di fondamento appaiono dunque in relazione ai compensi di cui al decreto ingiuntivo opposto, dovuti per la redazione del progetto esecutivo di Completamento dell'opera rappresentata dalla Casa di riposo in discorso, le eccezioni ex adverso formulate in ordine all'asserito inadempimento da parte dell'Arch. Beninati degli accordi contrattuali di cui al disciplinare stipulato nel 1985, sulla base di una asserita ma inesistente unitarietà della prestazione, non potendo di certo detto

progetto di completamento essere riconducibile né a detto disciplinare né alla delibera presupposta.

Il progetto di completamento in esame infatti è riferibile esclusivamente alle delibere dei competenti organi comunali emesse nel corso dei primi mesi del 2009 e ad esse va riferito.

Alla luce di ciò non v'è chi non veda come il comportamento posto in essere fin dall'anno 1985 ad oggi abbia ingenerato in ogni caso in capo all'Arch. Beninati un legittimo affidamento in ordine alla correttezza dell'operato della p.a. interessata, affidamento dal quale, **in ogni caso**, anche ove, malauguratamente, si ritenessero fondate le avverse eccezioni di parte avversa **deriverebbe il diritto del professionista al risarcimento del danno.**

È infatti evidente come da un lato il professionista convenuto, ove avesse anche solo sospettato o fosse stato messo nelle condizioni di avvedersi che la propria attività era caratterizzata da profili di nullità, mai e poi mai avrebbe svolto l'attività professionale in effetti svolta, accettando altri incarichi da parte di altri soggetti privati e/o pubblici.

È infatti evidente che nella denegata ipotesi in cui Questo Giudice dichiarasse la nullità della delibera de quo, del disciplinare del 1985 e conseguente attività tutta svolta dall'Arch. Beninati, di fatto il Comune di Gratteri continuerebbe a godere dei vantaggi ottenuti grazie all'opera prestata dall'Arch. Beninati e di contro quest'ultimo non solo si vedrebbe negato il pagamento di quanto ancora dovuto, ma addirittura si ritroverebbe a dovere ripetere somme già percepite per attività di cui il Comune di Gratteri opponente risulta essersi arricchito.

3. Legittimo affidamento.

Alla luce di quanto sopra, nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Tribunale dovesse accogliere l'eccezione di nullità avversa, deve comunque ritenersi che la p.a. opponente, attraverso il suo operato, abbia comunque ingenerato nel professionista un

Protocollo del Tribunale di Gratteri - Sezione I - Ufficio di Segreteria - Via Roma, 1 - 98021 Gratteri (ME) - Tel. 0943/860001 - Fax 0943/860002

Beninati che oggi per la prima volta contesta in questa sede sia sotto il profilo dei presupposti che sotto il profilo del valore e dunque del quantum richiesto, ma che non rifiutò, anzi approvandolo.

Se infatti, come sostenuto da parte opponente, il titolo in forza del quale l'Arch. Beninati nel corso di oltre 20 anni ha svolto la propria attività professionale in favore del Comune di Gratteri fosse da ritenersi nullo ab origine infatti, non v'è dubbio che il medesimo Comune di Gratteri abbia conseguito un ingiustificato arricchimento o un arricchimento senza causa e, dunque, un vantaggio di natura patrimoniale a danno di un altro, senza averne e a spese del professionista medesimo.

Pertanto, ove la tesi avversa fosse accolta, l'Arch. Beninati avrebbe comunque diritto, in virtù dell'art. 2041 c.c., norma, com'è noto applicabile anche alle pp.aa., a vedersi riconosciuto, nei limiti dell'arricchimento, un indennizzo almeno pari alla correlativa diminuzione patrimoniale subita.

Non v'è dubbio infatti che al fine di svolgere l'attività richiesta da parte dell'A.C., l'Arch. Beninati abbia impiegato risorse e competenze proprie che, ove posto a conoscenza dell'invocata nullità, invero esclusa dal medesimo.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, l'Arch. Beninati avrà comunque diritto a vedersi riconosciuto un indennizzo pari all'importo corrispondente ai compensi già percepiti di cui si chiede la ripetizione (Euro 146.278,61) oltre, naturalmente, alla somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, oltre spese legali e accessori come per legge.

Istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. n. 974/2016

In via preliminare, si chiede ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione formulata da parte attrice fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

Come già evidenziato, infatti, l'opposizione avversa si fonda eminentemente sull'eccezione di nullità della delibera di conferimento dell'incarico e sulla ritenuta non

Firmato: Dott. DELI ALBERTA MARIA FRANCESCA - P. ATTORCOLETTA - C.F. 000000009999999999

debenza di alcun compenso per l'attività svolta ed anzi sulla ritenuta sussistenza di un diritto alla ripetizione di somma già versate al convenuto in virtù di attività, peraltro, come ampiamente esposto, pienamente approvate e validate dai competenti organi dell'amministrazione ingiunta.

La documentazione in atti consente infatti di ritenere anche ad una sommaria cognizione l'infondatezza della presente opposizione e il raggiungimento della piena prova della dovutezza delle somme oggetto del decreto ingiuntivo opposto, rispetto al quale pertanto si chiede che venga disposta l'immediata provvisoria esecutività ai sensi dell'art. 648 c.p.c..

In ragione di tutto quanto sopra esposto, l'Arch. Armando Beninati, identificato, rappresentato e difeso come in atti, chiede

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE ADITO

In via preliminare

- Concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del D.I. n. 974/2016 oggi opposto, non essendo l'opposizione fondata né su prova scritta né di pronta soluzione.

In via principale

- Rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Comune di Gratteri in quanto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte di cui in narrativa, e comunque sfornita di adeguato supporto probatorio, e per l'effetto
- Confermare il D.I. n. 974/3016 emesso il 25.10.2016 e qui opposto;

In via subordinata e riconvenzionale

- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, accertare e dichiarare la lesione del legittimo affidamento ingenerato dalla A.C. opponente ai danni dell'Arch. Armando Beninati e, conseguentemente,

Digitized by Google

doc. 5)

Avv. Giuseppe Lanza

Via Garibaldi, 33

90118, Termini Imerese (Pa)

Tel. 091.8144175 - Fax: 091.8191364

Termini Imerese, 26 giugno 2020

Egregio Signore
Sig. Avv. Giuseppe Muffoletto
Sindaco del Comune di
Gratteri (Pa) 90010

Oggetto: causa Comune di Gratteri – arch. Beninati. Transazione.-

Illustre Signor Sindaco,

facendo seguito alla pregressa corrispondenza relativa alla causa di cui all'oggetto, ritengo sia utile segnalare la convenienza della definizione transattiva di essa nei termini di cui allo schema di contratto già trasmesso a codesta Amministrazione.

A tal fine debbo rilevare che se è ragionevolmente fondata la previsione dell'esito favorevole del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ossia che tale provvedimento possa essere revocato, deve considerarsi, d'altro canto, che il giudizio proseguirebbe in relazione alla domanda di arricchimento senza causa formulata dall'arch. Beninati. Peraltro devo aggiungere che quand'anche su tale domanda dovesse intervenire una decisione processuale e cioè che essa venga dichiarata inammissibile perché nuova, il relativo diritto potrebbe essere fatto valere in un nuovo, autonomo giudizio.

La definizione transattiva alle condizioni di cui allo schema in possesso dell'Amministrazione, oltre a porre fine alla controversia, offre una soluzione oggettivamente vantaggiosa per l'Ente sul piano economico – finanziario. Sotto questo profilo non può trascurarsi che:

- la somma dovuta al Professionista risulta pressappoco un sesto (1/6) di quella liquidata con il decreto ingiuntivo,
- il pagamento di detta somma verrà eseguito con larga dilazione,

Avv. Giuseppe Lanza

segue lettera del 26-06-2020 pag. 2

-sulla somma convenuta non saranno dovuti interessi ed altri oneri (neppure l'IVA ed il contributo alla cassa di previdenza),
-le spese del giudizio rimarranno compensate.

A tutto questo deve aggiungersi una notazione non secondaria e cioè che l'opera progettata è stata realizzata, sicuramente con soddisfazione dell'Amministrazione.

Rimango a disposizione per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti e frattanto porgo i migliori saluti.

Avv. Giuseppe Lanza
G. Lanza

COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo
Organo di Revisione Economico-Finanziario

COMUNE DI GRATTERI		
★	24 AGO 2020	★
PROT N.	4620	
CAT	CLASSE	FASC.

VERBALE N. 2 DEL 20.8.2020

Oggetto: Parere del Revisore dei conti sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale dello schema di transazione tra il Comune di Gratteri e l'Arch. Beninati.

Il Dott. Luca Mendola, nato a Palermo il 18.10.1977, nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Gratteri (PA) con delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 16.7.2020 per il triennio 2020/2022, procede all'esame della documentazione allegata alla richiesta di parere, pervenuta a mezzo PEC in data 17.8.2020, sulla proposta di transazione avente per oggetto la causa tra il Comune di Gratteri e l'Arch. Beninati – iscritta al R.G. 2420/2016 presso il Tribunale di Termini Imerese.

Il Revisore dei conti,

PREMESSO

- che l'art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o) della legge 7 dicembre 2012 n. 213 (conversione in legge, con modificazioni del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174), prevede che l'organo di revisione esprima parere sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e sulle transazioni;

VISTO

- lo schema di scrittura privata di transazione tra il Comune di Gratteri e l'Arch. Beninati, composto da n. 7 articoli oltre la premessa;
- la relazione del 26.6.2020 prodotta dall'Avv. Giuseppe Lanza (prot. n. 3544);
- la relazione del 13.8.2020 della Responsabile dell'Area Urbanistica LL.PP e dei Servizi Manutentivi Ing. Giuseppa Castiglia;
- il parere tecnico contabile sulla proposta di emendamento allo schema del bilancio di previsione 2020-2022 e dei suoi allegati, reso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott. Antonino Guzzio;
- i pareri ex art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 in ordine alla deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto la "causa Comune di Gratteri – Arch. Beninati. Approvazione schema di transazione." resi dalla Responsabile dell'Area Amministrativa Dott.ssa Catena Patrizia Sferruzza, dalla Responsabile dell'Area Urbanistica LL.PP e dei Servizi Manutentivi Ing. Giuseppa Castiglia e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria Dott. Antonino Guzzio;

APPURATO

- che, in relazione all'istruttoria effettuata, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo essendo valutabili sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;
- che il contenuto della transazione prevede concessioni reciproche;
- che la controversia giuridica riguarda diritti disponibili a contenuto patrimoniale;
- che l'Avv. Giuseppe Lanza e il Responsabile dell'Area Urbanistica LL.PP e dei Servizi Manutentivi Ing. Giuseppa Castiglia, hanno motivato l'opportunità e la convenienza della transazione per il Comune di Gratteri;
- che l'atto amministrativo della transazione risulterebbe motivato ed ispirato a criteri di razionalità, congruità e prudente valutazione alla luce della convenienza economica in relazione al rischio di causa, in considerazione del possibile andamento processuale;

TENUTO CONTO

- della ammissibilità della transazione;
- della correttezza della procedura;
- del rispetto della competenza ad autorizzare;
- della convenienza a transare;
- della corretta imputazione a finanziamento della spesa;

ESPRIME

- **parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale dello schema di transazione tra il Comune di Gratteri e l'Arch. Beninati, per l'ammontare complessivo di € 120.000 (centoventimila//00).**

Letto, approvato e sottoscritto.

Palermo, 20.8.2020

Il Revisore Unico dei Conti

Luca Mendola